

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**DECRETO 29 maggio 2001**

**Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, capo VI, art.

25, concernente la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei

datori di lavoro agricoli;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, con cui vengono stabilite le modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli;

Ritenuta l'opportunità di approvare la delibera citata;

Decreta:

E' approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL n. 239 del 19 aprile 2001, concernente "Modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico dei datori di lavoro agricoli", nel testo annesso al presente decreto di

cui forma parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2001

Il Ministro: Salvi

Allegato

DECRETO LEGISLATIVO n. 38/2000, art. 25.

Modalità operative per la denuncia d'infortunio a carico dei datori di lavoro agricoli

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

nella seduta del 19 aprile 2001

Visto il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 24 settembre 1997;

Vista la propria deliberazione n. 243 del 18 maggio 2000 con la quale sono state approvate le modalità operative da seguire per dare

attuazione al disposto del comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo n. 38/2000;

Vista la nota n. 12/PS/130750/DL38/2000 del 31 luglio 2000 con cui il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al quale e' stata inviata la citata deliberazione per l'emanazione del relativo

decreto, ha formulato alcuni rilievi;

Visto il verbale della riunione tenutasi il 14 dicembre 2000 presso lo stesso Ministero del lavoro, nella quale sono state affrontate e risolte le questioni sulle quali erano stati formulati i

rilievi ministeriali;

Vista la relazione del direttore generale in data 11 aprile 2001 con la quale vengono riassunti lo sviluppo e gli esiti dei lavori congiunti Ministero-INAIL;

Sentito il direttore generale il quale si e' espresso favorevolmente all'adozione del provvedimento;

Delibera:

Di approvare le sottoindicate modalita' operative per la denuncia di cui all'art. 25, comma 1, del decreto legislativo. n. 38/2000: Art. 1.

1. Il datore di lavoro agricolo e' tenuto a denunciare all'istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti lavoratori agricoli a tempo determinato, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilita'.

2. La denuncia dell'infortunio deve essere fatta con le modalita' di cui all'art. 13 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, entro due giorni da quello in cui

il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata da certificato medico. Il termine di due giorni decorre dalla data di ricezione del certificato medico.

3. Se si tratta d'infortunio che abbia prodotto la morte o per il quale sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere fatta per telegrafo o mezzo equipollente entro ventiquattro ore dall'infortunio.

4. Qualora l'inabilita' per un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto, il termine per la denuncia decorre da quest'ultimo giorno.

5. La denuncia dell'infortunio e il certificato medico debbono indicare, oltre alle generalita' dell'infortunato, il giorno e l'ora

in cui e' avvenuto l'infortunio, le cause e le circostanze di esso,

anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il

rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.

6. Nella denuncia debbono essere altresì indicate le ore

lavorate e il salario percepito dall'assicurato nei quindici giorni precedenti quello dell'infortunio.

7. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio, che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.

8. Qualora il lavoratore agricolo autonomo non provveda, nei termini che precedono, alla denuncia dell'infortunio occorsogli, si applicano le disposizioni dell'art. 2.

9. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio, e' obbligato a darne notizia all'istituto assicuratore entro ventiquattro ore.

Art. 2.

1. Quando l'assicurato abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di cui all'art. 241 testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ed il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia fatto la denuncia nei termini di cui all'art. 1, non e' corrisposta indennita' per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia dell'infortunio.

Art. 3.

1. Il datore di lavoro agricolo deve, nel termine di due giorni dalla data di acquisizione del certificato medico, dare notizia all'autorita' di pubblica sicurezza di ogni infortunio sul lavoro che abbia per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni. La denuncia deve essere fatta all'autorita' di pubblica sicurezza del comune in cui e' avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio e' avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia e' fatta all'autorita' di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione e' compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano.

2. Gli uffici ai quali e' presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

3. La denuncia deve indicare:

- a) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
- b) il luogo, il giorno e l'ora in cui e' avvenuto l'infortunio;
- c) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si e' verificato, anche in

riferimento ad eventuali deficienze di misure d'igiene e prevenzione;

d) il nome e il cognome, l'eta', la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

e) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sara' possibile conoscere l'esito

definitivo;

f) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

4. La denuncia deve essere fatta secondo il modulo previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Le disposizioni che precedono si applicano anche ai lavoratori agricoli autonomi, sia per il proprio infortunio che per gli infortuni occorsi agli appartenenti al nucleo familiare costituente la forza lavoro.

6. Nel caso d'infortunio sul lavoro del lavoratore agricolo autonomo, ove questi si trovi nell'impossibilita' di provvedere alla

prescritta denuncia d'infortunio, il sanitario che abbia per primo constatato le conseguenze dell'infortunio e' obbligato a darne notizia, entro ventiquattro ore, all'autorita' di pubblica sicurezza

se l'infortunio e' seguito da morte o da lesioni tali da doverne prevedere la morte o da una inabilita' assoluta al lavoro superiore

ai trenta giorni.

Art. 4.

1. La denuncia delle malattie professionali nell'agricoltura resta disciplinata dalle norme contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

La presente deliberazione sara' inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'emanazione del relativo decreto, a norma di legge.

Il presidente: Billia

Il segretario: Chiavarelli